

Roberto Russo

Le leggi
d'interpretazione autentica
al vaglio
del rasoio di Occam

FRANCOANGELI

Collana
di Diritto

SAGGI E RICERCHE

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

Roberto Russo

**Le leggi
d'interpretazione autentica
al vaglio
del rasoio di Occam**

FRANCOANGELI

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

*A mia Madre e
al suo costante impegno e supporto*

Indice

Introduzione	pag. 9
Il fenomeno dell'interpretazione autentica nella dottrina prevalente	» 11
La teoria della natura dichiarativa	» 11
L'apparente retroattività	» 12
La potenziale "irrilevanza" degli eventi incidenti sulla legge d'interpretazione autentica	» 16
La legge "pseudo interpretativa"	» 19
I rapporti esauriti e i limiti ex art. 25 Cost.	» 21
Le garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale	» 26
La teoria della natura decisoria	» 28
La reale retroattività	» 29
La "rilevanza" degli eventi incidenti sulla legge interpretativa	» 31
L'insussistenza della distinzione tra legge interpretativa "vera" e legge pseudo interpretativa	» 34
I rapporti esauriti e i limiti ex art. 25 Cost.	» 35
Diverse teorie o diversi equivoci?	» 36
L'ampiezza del fenomeno	» 37
Natura interpretativa presente nel titolo dell'atto	» 44
Formula "interpretazione autentica" sia nel titolo che nel contenuto	» 45
Formula "interpretazione autentica" solo nel titolo ma non nell'atto	» 56
Formula "Norme interpretative" e formule analoghe	» 64
Natura interpretativa non presente nel titolo dell'atto	» 65
Le interpretative in assenza di formule, il caso della legge 31/80	» 78
Conclusioni	» 80

La legge interpretativa e il rasoio di Occam	pag. 81
L'analisi della giurisprudenza costituzionale	» 127
Le sentenze costituzionali riguardanti leggi interpretative non riguardanti il tenore interpretativo	» 127
Le sentenze di incostituzionalità delle leggi interpretative	» 134
Conclusioni	» 154
Le leggi interpretative in materia penale	» 157
L'ostilità nei confronti delle leggi interpretative	» 167
Bibliografia	» 175

Introduzione

Rispetto ad altre tematiche, il fenomeno delle leggi d'interpretazione autentica non appare molto approfondito; poche le monografie dedicate all'argomento¹ e la manualistica gli dedica solo cenni che non vanno oltre la definizione del fenomeno («leggi che definiscono l'esatto contenuto di leggi precedenti»²); non sarebbero neanche vere leggi (sono solo «tese a chiarire il significato originario delle disposizioni cui si riferiscono»³, poste in essere «per chiarire e precisare [...] il significato del testo»⁴); non introducono norme, chiariscono il significato di una disposizione preesistente⁵.

Eppure, come si vedrà, il fenomeno dal 1948 al 2012 coinvolge, tra atto interpretante e interpretato, quasi mille atti normativi che corrisponde al 4,6% dell'intera produzione normativa primaria del pari periodo; nei pochi testi in cui l'argomento trova qualche spazio in più, emerge una vena critica, o nei confronti del legislatore interpretato⁶, accusato di essere stato poco chiaro, o di quello interpretante, accusato di usare l'interpretazione autentica come espediente per mascherare leggi retroattive⁷ (una sorta di strumen-

1. A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano 2003, p. 2: «un argomento che [...] è nel contempo tanto e poco studiato: poco perché (almeno in Italia) le monografie dedicategli sono in scarso numero [...] ne accennano i manuali [...], inserendolo a cavallo tra i principi generali e la parte di diritto positivo, mentre i teorici dell'interpretazione lo trattano in un capitolo un po' defilato».

2. P. Caretti - U. De Siervo, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, Torino 2010, p. 516.

3. *Ibidem*.

4. T. Martines, *Diritto Costituzionale*, Varese 2010, p. 95.

5. L. Olivieri, *Interpretazione e leggi di interpretazione autentica*, in A. Anzon (a cura di) *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte Costituzionale e legislatore, Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000 Torino 2000*, p. 148: «un tipo peculiare nelle fonti di grado primario, [...] consisterebbe in una attribuzione di significato compiuta dal legislatore [...] confronti di una legge precedente, ed incorporata [...] in un atto di forza legislativa».

6. T. Martines, *Diritto Costituzionale*, cit., p. 95: «un testo normativo (soprattutto quando è ambiguo o tecnicamente mal formulato) può ricevere [...] contrastanti interpretazioni».

7. P. Caretti - U. De Siervo, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, cit., p. 516: «A conferma della

to nelle mani del legislatore, che ne può abusare, nascondendo, sotto il velo dell'attività chiarificatrice, una creazione di norme retroattive, il tutto nel silenzio della Consulta, spesso accusata di non avere una posizione ferma.

Il tono d'accusa, a volte, appare tutt'altro che velato; la giurisprudenza della Consulta viene qualificata come "incoerente"⁸, "rapsodica e criptica"⁹, "ondivaga"¹⁰ "labirintica"¹¹, una vera e propria "torre di Babele"¹².

Agli occhi di chi la critica, Corte sarebbe colpevole di non aver dato seguito a quel sentimento d'insofferenza che la dottrina e la giurisprudenza (salvo quella costituzionale) mostrano nei confronti del fenomeno.

Difatti nelle rare (e per lo più datate) monografie sul tema, l'aperta ostilità al fenomeno delle leggi d'interpretazione autentica, e alla giurisprudenza costituzionale tollerante, diventa quasi il filo conduttore del testo.

Pochi gli autori che si discostano dal coro delle critiche, e ancor meno sono coloro che analizzano altri profili; ad esempio meriterebbe di essere maggiormente scandagliato un'altra possibile causa dell'interpretazione autentica: non (o non solo) le mancanze del legislatore interpretato, ma anche le dinamiche proprie del linguaggio e della comunicazione di senso.

Le due principali ricostruzioni teoriche del fenomeno appaiono così distanti tra loro da far venire il dubbio che non si tratti di considerazioni diverse del medesimo fenomeno ma fenomeni diversi che si tenta di ricondurre a un'unica fattispecie, che forse, come tale, non esiste; il presente lavoro pertanto, a dispetto del titolo, non si propone di studiare UN fenomeno (che, come detto, forse non esiste) ma di approfondire tutti i diversi profili di analisi riconducibili alle nozioni che l'espressione di sintesi "legge d'interpretazione autentica", evoca.

crescente difficoltà dei processi interpretativi relativi a leggi che, troppo spesso, essendo frutto di mediazioni complesse, sono prive di una sufficiente omogeneità, sia dal punto di vista del contenuto, sia da quello della tecnica giuridica, stanno moltiplicandosi i casi di leggi di interpretazione autentica [il] rischio che vengano in tal modo mascherate leggi a contenuto invece retroattivo, origina un attento esame da parte della Corte Costituzionale».

8. A. Giardino Carli, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi*, Milano 1997, p. 170: «L'instabilità della giurisprudenza costituzionale in tema di legge interpretativa e l'uso dei precedenti [...] è innegabile che [...] emerga quella impressione di incoerenza se non di labirinticità spesso sottolineata nelle diverse rassegne».

9. A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano 2003, p. 288.

10. P. Carnevale - A. Celotto, *Il parametro eventuale*, Torino 1998, 69.

11. A. Pugiotto, *La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica*, in «*Studium iuris*», 1997, p. 72.

12. L. Antonini, *Nella "Torre di Babele" della giurisprudenza costituzionale sulle leggi di interpretazione autentica: un caso particolare in materia elettorale*, in «*Le regioni*», 1997, p. 924.

Il fenomeno dell'interpretazione autentica nella dottrina prevalente

Nella relativamente esigua dottrina sul punto, e sorvolando sugli aspetti dello sviluppo storico delle diverse posizioni¹, si possono identificare due principali approcci teorici al fenomeno dell'interpretazione autentica:

- a) la c.d. teoria dichiarativa,
- b) la c.d. teoria costitutiva.

La teoria della natura dichiarativa

Il legislatore, adottando l'atto normativo d'interpretazione autentica, non intende far altro che dichiarare "oggi" (cioè nel momento in cui adotta l'atto normativo interpretante) l'esistenza di un significato normativo preesistente, contenuto in un altro atto normativo il quale costituisce l'oggetto d'interpretazione.

Non si è quindi davanti a un vero e proprio atto di produzione normativa ma (si passi l'espressione) un atto di liberazione normativa: nella legge interpretata, esiste un cripto significato che, a causa delle (magari infelici) formulazioni linguistiche adottate dal legislatore o dall'atteggiamento interpretativo incerto della giurisprudenza, non è emerso, con il risultato di dar vita a una pratica applicativa incoerente o, comunque, non adeguata al vero "voluto" dal legislatore originario.

Nel legislatore interpretante quindi non vi è (*rectius*, non vi sarebbe) nessuna reale intenzione normativa nel senso proprio del termine, il suo limitato obiettivo è solo quello di consentire al precedente atto normativo di poter spiegare, finalmente, il proprio autonomo significato normativo, rimasto prigioniero nelle pieghe di espressioni semantiche poco chiare o dal senso non

1. *Ex pluribus* v. F. Cammeo, *L'interpretazione autentica*, in «Giur. it.», 1907, p. 307; F. Degni, *L'interpretazione della legge*, Napoli 1909, II ed., p. 68; C. Lavagna, *L'interpretazione autentica delle leggi e degli atti giuridici*, Roma 1942; G. Marzano, *L'interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano 1955, p. 186.

univoco; è proprio da questa caratteristica (dichiarare ciò che già esiste) che prende nome la teoria in esame (dichiarativa, appunto); la legge interpretante, quindi, non innova in alcun modo il diritto², ma consente il dispiegarsi dell'innovazione, già realizzatasi a suo tempo dalla legge interpretata, senza dar vita ad alcun *ius superveniens* in senso proprio³.

La legge interpretativa si atteggia (come si vedrà) quasi a “fantasma” sfuggente e, come il fantasma del padre di Amleto svela a questi le circostanze della sua morte, così la legge d'interpretazione autentica svela il senso dell'atto normativo interpretato.

Qualificare l'atto interpretativo come meramente dichiarativo (che, quindi, rivela un significato senza crearlo) sul piano logico/giuridico determina delle inevitabili conseguenze:

- la retroattività è solo apparente;
- gli effetti degli eventi che incidono sulla legge possono essere irrilevanti;
- è immaginabile una legge “pseudo interpretativa”;
- potrebbe colpire i rapporti esauriti e anche andare oltre i limiti alla retroattività *ex art. 25 Cost.*;
- non viola le garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale.

L'apparente retroattività

Secondo questa teoria le leggi interpretative riguardano il passato ma non lo disciplinano; non producono nulla sul piano normativo e quindi non possono essere considerate propriamente retroattive.

Diversamente dalle leggi retroattive “vere”, quelle interpretative sembrano produrre norme applicabili *ex tunc*, in realtà:

- non producono alcuna nuova norma (avrebbero quindi la forma, ma non la sostanza dell'atto normativo)⁴;
- non possono essere definite come realmente retroattive⁵ in quanto accer-

2. A. Celotto ed E. Conte, *La legge, dalle origini alla crisi*, in «Revista Brasileira de Direito Constitucional» – RBDC n. 10 – jul./dez. 2007, p. 140: «tese non a creare nuovo diritto, ma a interpretare in maniera vincolante e retroattiva disposizioni preesistenti».

3. A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici: strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano 2003, p. 110: «Proprio perché dichiarativa e non innovativa, sarebbe inesatto parlare [...] di una sua retroattività, non essendosi in presenza di una successione nel tempo di differenti normative. Detto altrimenti, legge interpretativa e *jus superveniens* sono due fenomeni non assimilabili in quanto l'interpretazione autentica non fa che precisare [...] il significato che determinate norme rivestivano sin dall'inizio, e non dà una nuova regolamentazione al rapporto giuridico».

4. Circa le leggi meramente formali v. tra i tanti L. Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996, p. 193 e ss..

5. A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici*, cit., p. 254: «La tesi [...] dichiarativa, infatti, nega che la legge interpretativa innovi alcunché del testo interpretato, limitandosi la prima a chiarire il significato autentico del secondo. Coerentemente, si esclude in radice

tano oggi il voluto di ieri (non è stato introdotto un significato ora per allora, ma è stato solo “rivelato”).

Qualche autore, nel voler adottare un lemma diverso, che marcasse la differenza tra la dimensione temporale della legge d’interpretazione autentica e la normale retroattività, ha usato il termine di *retrospettività*⁶.

In effetti, la dimensione retroattiva non dipende solo dalla presenza di un semplice elemento onomastico (è retroattiva la legge che si qualifica tale); vi è vera e propria retroazione solo quando un atto normativo spiega i propri effetti, non solo *pro futuro*, ma anche con riferimento a fatti sorti prima dell’atto normativo introducendo oggi un *aliquid novi* applicabile anche ai casi pregressi.

Le leggi d’interpretazione autentica, in base alla teoria in esame, si limitano a dichiarare un significato preesistente, senza produrre alcun effetto autonomo: è sempre e solo l’atto normativo interpretato che viene messo in condizione di spiegare, finalmente, i propri effetti normativi; la dimensione retroattiva diventa solo apparente⁷ e la produzione normativa si ricollega sempre e comunque alla legge interpretata⁸.

Non essendo, quindi, delle leggi retroattive, non occorre che contengano l’espressa indicazione del proprio tenore retroattivo (indicazione, per certi versi, obbligatoria per le “vere” leggi retroattive); non vi è alcuna eccezione alla regola (dovrebbe dichiarare la propria retroattività ma, in quanto interpretativa, può non farlo), più semplicemente non vi è una retroattività da dichiarare⁹ e non si realizza alcuna successione nel tempo tra norme¹⁰.

che legge interpretata e legge interpretante configurino una successione nel tempo di differenti normative: proprio perché dichiarativa e non innovativa, la legge interpretante non è assimilabile ad uno *jus superveniens* e la sua, dunque è una retroattività solo apparente».

6. G. Pace, *Il diritto transitorio*, Milano 1944, p. 321.

7. E. Albanesi, *La legge d’interpretazione autentica come oggetto del sindacato di legittimità costituzionale e d’interpretazione meta testuale da parte dei giudici comuni*, Università degli studi di Genova – Scuola di dottorato in diritto, Seminario annuale, 14/12/2007, p. 12: «è vera interpretazione, la sua funzione è quella di chiarire il significato di una legge precedente e non di innovare all’ordine normativo. Il suo contenuto è meramente ricognitivo non è espressione di una volontà normativa ma chiarimento di una volontà precedente (la retroattività è solo apparente dato che è la sola legge interpretata quella che continua ad applicarsi.». Cfr. anche F. Degni, *L’interpretazione della legge*, cit., p. 93; C.F. Gabba, *Teoria della retroattività della legge*, Torino 1889, p. 25.

8. G. Pacchioni, *Diritto civile italiano*, parte II, *Le preleggi*, Padova 1935, p. 222: «la nuova legge nulla dispone, ma solo dichiara il senso contenuto nella legge precedente autenticamente interpretata, la quale, dunque, venendo applicata ulteriormente, non opera che de futuro, mancando nel caso una legge nuova che operi *de praeterito*».

9. L. Olivieri, *Interpretazione e leggi d’interpretazione autentica*, cit., p. 148: «in quanto meramente dichiarativa di un portato di significato preesistente, verrebbe *naturaliter* ritenuta retroattiva, contrariamente all’ordinaria attitudine della legge a disporre solo per l’avvenire, a norma dell’art. 11, disp. prel. Cod. Civ. di modo che, come si sa, la retroattività, quando non vietata dall’art. 25 Cost. in materia penale, risulterebbe ammessa d’ordinario soltanto allorché sancita da una clausola normativa espressa».

10. E. Albanesi, *La legge d’interpretazione autentica*, cit., p. 13: «se il contenuto precettivo della legge interpretativa è già presente nella legge interpretata non si verifica alcuna suc-

Ancor più chiaramente: l'effettiva volontà creatrice della norma è contenuta sempre e solo nell'atto normativo interpretato¹¹; nell'atto interpretante vi è solo una volontà "chiarificatrice"¹².

Una volta imboccata la traiettoria della teoria dichiarativa, e proseguendo con coerenza lungo il percorso imposto dalle implicazioni consequenziali, la legge interpretante potrebbe essere considerata relativamente inutile, stante il fatto che (una volta affermato che non ha una sua propria potenzialità normogena), il suo effetto è solo quello di:

- chiarire un significato già presente, ma latente;
- individuare, tra i diversi possibili sensi attribuibili al testo interpretato, quello vero.

In ambedue i casi (sia se chiarisce un significato preesistente latente, sia se tra gli "n" significati, rivela quello vero) il significato non viene creato, ma preesiste; non si può escludere che sia stato colto da altri e che, quindi, vi siano stati casi in cui la legge interpretata sia stata applicata proprio nel senso esatto (cioè voluto dal legislatore), anche in assenza di una legge d'interpretazione autentica¹³ che lo dichiara.

Per esemplificare, tra le possibili motivazioni alla base di un intervento di legislazione autentica, vi può essere l'intenzione di dirimere contrasti interpretativi nell'applicazione di una disposizione; per schematizzare la situazione si può immaginare:

- che vi sia una disposizione X;
- che alla disposizione X siano ricollegabili tre distinti possibili significati (X_1 , X_2 e X_3);
- che, nella pratica, tutti questi tre significati abbiano trovato accoglimento dando origine a una giurisprudenza "ondivaga".

In prima approssimazione è importante notare come la dimensione ondivaga della giurisprudenza esiste solo dal punto di vista di un osservatore esterno: è solo dal punto di vista di quest'ultimo che i tre diversi giudici han-

cessione cronologica di norme ma un mero accertamento dichiarativo della precedente da parte della legge successiva».

11. A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici*, cit., p. 109: «la legge interpretativa non innova il significato normativo che è proprio della legge interpretata, ma lo focalizza depurandolo da errori o incertezze esegetiche: l'accento cade sull'imprevedibile relatio che intercorre tra le due leggi sotto il profilo del loro contenuto normativo».

12. A. Pugiotto, *ibidem*, p. 29: «la legge interpretativa è un semplice atto di conoscenza della precedente manifestazione di volontà legislativa; essa dunque non innova l'ordinamento vigente, limitandosi a chiarirne la portata normativa e contribuendo, in tal modo, a risolvere dubbi e incertezze sul reale significato della disposizione interpretata».

13. F. Degni, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 94: «si applica a quei casi passati in cui, se anche l'interpretazione autentica non fosse avvenuta, la legge interpretata avrebbe tuttavia potuto invocarsi ed applicarsi in virtù di scientifico convincimento nel senso autoritativamente stabilito».

no applicato la medesima disposizione in tre modi diversi; dal punto di vista dei tre giudici lo scenario cambia radicalmente: ciascuno di essi non vede alcun atteggiamento ondivago ma, al contrario, vede due applicazioni errate (quelle degli “altri due” giudici) e una corretta (la propria).

Giova ricordare come, dal punto di vista ontologico, il risultato di un’attività interpretativa deve condurre a una sola norma “vera”: l’interprete ha il compito di individuare l’unica opzione applicativa conforme, rispetto alla quale tutte le altre sono false, e, in quest’opera d’individuazione, il giudice non esercita una vera e propria scelta, né si affida al caso (parafrasando una celebre frase di Einstein, non solo Dio ma anche l’interprete non gioca a dadi).

In questo quadro, qualora il legislatore, utilizzando lo strumento della legge d’interpretazione autentica, si determini a rivelare quale delle tre interpretazioni sia quella “vera”, fatalmente non farà altro che “avallare” una delle tre linee interpretative e negare le altre due.

Rispetto alla prassi interpretativa avallata (e agli organi giurisdizionali che l’hanno applicata in quel senso), la legge d’interpretazione autentica non ha effetto alcuno; per chiarire, proseguendo con la schematizzazione da cui si è partiti, s’ipotizzi che:

- il giudice 1 abbia applicato il primo significato (X_1);
- il giudice 2 abbia applicato il secondo significato (X_2);
- il giudice 3 abbia applicato il terzo significato (X_3).

Qualora il legislatore indichi come vero il primo significato (X_1), la linea interpretativa (e quindi applicativa) del giudice 1 non subirebbe alcuna variazione (dal suo punto di vista la legge d’interpretazione autentica è inutile o, al massimo, ha una valenza confermativa della bontà della propria operazione ermeneutica); sono solo le linee interpretative dei giudici 2 e 3 verrebbero “toccate” dalla scelta ermeneutica effettuata dal legislatore.

Ecco che, la natura e gli effetti della legge cambiano a seconda del punto di vista:

- dal punto di vista del giudice 1, che già applicava la legge interpretata nel senso svelato dal legislatore interprete, gli effetti dell’intervento normativo/interpretativo sono *tamquam non esset* e, pertanto, non solo non vi è un effetto retroattivo¹⁴ (il giudice continuerà ad applicare la norma preesistente), ma non vi è proprio effetto alcuno (continuerà ad

14. C. Romanelli Grimaldi, *A proposito d’interpretazione autentica (con particolare riguardo alle leggi interpretative in materia regolata da trattati)*, in «Riv. Trim. dir. Pub.», 1974, p. 625 e ss.: «Ma ciò equivale a fermare che in fondo nessuna legge interpretativa avrebbe carattere retroattivo: non quella innovativa, poiché lo si esclude esplicitamente; nemmeno meno quelle confermativa, perché, non apportando nessuna variazione alla disciplina preesistente, come non mutano codesta disciplina per venire, così non la mutano neanche quanto al passato. E dunque, in ultima analisi la risposta che si dà alla domanda circa il quando della retroattività delle leggi d’interpretazione è: mai».

applicare la norma che già applicava), insomma l'intervento legislativo è inutile;

- dal punto di vista dei giudici 2 e 3 (che applicavano la legge interpretata in un senso diverso rispetto a quello indicato dal legislatore “interpretante”) il discorso è più complicato, ma, anticipando considerazioni che saranno approfondite in seguito, vi potrà essere il giudice che si convince della bontà della rivelazione fatta dal legislatore e quello che non si convince e che pertanto la subisce; esemplificando in via d'ipotesi:
 - il giudice 2 si convince che il significato rivelato è quello corretto e, pertanto, da applicarsi “da sempre”; questa consapevolezza lo porta quasi nella medesima condizione psicologica del giudice 1 (non vi è alcuna retroattività in quanto si tratta di applicare la norma preesistente), l'unica differenza è che, per lui, un qualche effetto la legge interpretativa l'ha avuto (gli ha rilevato il significato vero e, per esclusione, anche quello falso);
 - il giudice 3 non si convince e pertanto, dal suo punto di vista, la disposizione è pseudo interpretativa in quanto non rivela un significato preesistente, al contrario lo introduce imponendone l'applicazione retroattiva; per lui (e solo per lui) esiste un effetto normativo e retroattivo.

Facendo sintesi, la legge interpretativa:

- dal punto di vista del giudice 1 è inutile, non retroattiva e non interpretativa;
- dal punto di vista del giudice 2 è utile, non retroattiva e realmente interpretativa;
- dal punto di vista del giudice 3 è utile, retroattiva e falsamente interpretativa.

Conclusivamente, laddove vi è interpretazione autentica non vi è retroattività, dove vi è retroattività non c'è interpretazione autentica, e questa realtà cambia a seconda del punto di vista dell'interprete.

La potenziale “irrelevanza” degli eventi incidenti sulla legge d'interpretazione autentica

Non avendo effetti normativi (la legge interpretativa è solo rivelatrice, nulla aggiunge e nulla toglie alle norme preesistenti), qualsiasi evento che incida sull'interpretazione non dovrebbe determinare alcuna conseguenza normativa: la realtà svelata continuerà ad esistere, anche qualora l'evento che l'ha scoperta fosse eliminato.

Tornando all'esempio dei tre giudici, dei tre significati e della legge d'interpretazione autentica che avalli la prima linea interpretativa: una declaratoria d'incostituzionalità che, per motivi formali (ad esempio per non aver

rispettato una riserva di procedimento ordinario *ex art. 72 Cost.*) colpisce la legge d'interpretazione autentica potrebbe anche non avere effetti.

Dal punto di vista del giudice che non ha cambiato la sua prassi interpretativa, è evidente che l'incostituzionalità formale della legge, che ha solo ribadito una norma esistente, non avrà effetti; dal punto di vista del giudice che invece si è convinto del reale significato della disposizione interpretata, vi sarebbe una sostanziale salvezza del chiarimento che il legislatore interpretante voleva produrre, nonostante l'incostituzionalità dell'atto utilizzato.

Banalizzando al solo fine di chiarire: anche se la legge d'interpretazione autentica, con la quale il legislatore voleva *ope legis* imporre il primo dei tre significati, fosse dichiarata incostituzionale, non vi sarebbe divieto alcuno per un giudice di scegliere (tra gli altri) proprio il significato che il legislatore voleva legislativamente imporre¹⁵; è solo per il terzo giudice che l'incostituzionalità avrebbe effetti.

Tornando al modello ipotetico nel quale vi è una disposizione X dalla quale siano ermeneuticamente ricavabili tre distinti significati (X_1 , X_2 e X_3) e che una legge d'interpretazione autentica individui come significato "vero" solo una delle tre opzioni (in ipotesi X_1).

Qualora la legge interpretante fosse dichiarata incostituzionale per motivi formali, per i noti meccanismi degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento¹⁶, la stessa dovrebbe essere considerata come "mai esistita"; ma se la legge ha solo rilevato il vero significato (X_1) e non ne ha creato uno nuovo, una declaratoria d'incostituzionalità della legge interpretante non comporterebbe (quasi) nulla; insomma, guardando dal "punto di vista" di chi ha sempre applicato la disposizione X nel senso poi imposto dal legislatore:

- prima della legge d'interpretazione autentica non vi era nulla che gli impediva di applicare la disposizione (poi interpretata) nel significato X_1 , cioè quello poi imposto dal legislatore;
- dopo la legge d'interpretazione, ma prima della sua incostituzionalità, nulla cambia (applicherà sempre il significato X_1 , confortato anche dalla rivelazione fatta dal legislatore);
- parimenti, anche dopo la dichiarazione d'incostituzionalità della legge interpretante, quasi nulla cambia per l'interprete che può sempre applicare il significato X_1 in quanto non inciso dalla sentenza d'incostituzionalità.

15. L. Principato, *L'ambiguità del giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale di una legge d'interpretazione autentica*, in «Giur Cost.», 2006, p. 2318: «L'eventuale declaratoria di incostituzionalità non avrebbe prodotto effetti sul giudizio a quo in quanto (nel caso di specie) l'interpretazione 'tipica' era coincidente con quella 'forzata' con l'interpretazione».

16. Sugli effetti temporali delle sentenze d'accoglimento v. R. Russo, *La Corte Costituzionale e la dimensione temporale della norma. Quando la Corte si muove nel "tetraspazio normativo"*, Città di Castello (PG) 2012.

Non è mancato chi in dottrina ha immaginato, per casi del genere, una possibile dichiarazione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto del requisito della rilevanza¹⁷, ma tale conclusione non appare pienamente condivisibile in quanto assolutizza una fattispecie che, come dimostrato, vive nella relatività: è solo da quel punto di vista (e quindi dal punto di vista del giudice che già interpretava la legge nel senso confermato dal legislatore) che la questione è irrilevante.

Tornando allo schema ipotetico descrivente i tre possibili punti di vista:

- dal punto di vista del primo giudice (che applicava la legge oggetto d'interpretazione autentica nel senso coincidente a quello rilevato) l'incostituzionalità formale della legge interpretante è (come visto) *tamquam non esset*, per lui la questione sarebbe irrilevante;
- dal punto di vista del terzo giudice (che non ha riconosciuto nell'atto interpretante alcuna rivelazione di un significato preesistente e che quindi qualifica la legge come pseudo interpretativa), l'incostituzionalità, anche solo formale, della legge interpretante, non è irrilevante in quanto, per lui, la stessa aveva operato un'abrogazione retroattiva sotto le mentite spoglie di una legge interpretativa, conseguentemente (sempre per lui) l'incostituzionalità determinerebbe la reviviscenza della norma abrogata;
- dal punto di vista del secondo giudice (che applicava la legge interpretata in un senso diverso rispetto a quello imposto e che si convince della bontà della scelta ermeneutica fatta dal legislatore) la situazione non è netta; a seconda del grado di convincimento, potrebbe trovarsi nella situazione del giudice 1 o del giudice 2.

Si viene pertanto a determinare una situazione di rilevanza/irrilevanza potenziale, fatalmente condizionata dal punto di vista dell'interprete, situazione che, verosimilmente, dovrebbe comunque deporre a favore della sussistenza della rilevanza¹⁸.

In altri termini, nonostante la dichiarazione d'incostituzionalità:

- per il giudice 1 (che ha visto nella legge interpretativa una mera conferma del proprio punto di vista) continuerebbe a trovare applicazione la disposizione interpretata nel senso voluto dalla disposizione interpretante di-

17. Si veda sul punto il caso profilato da L. Principato, *L'ambiguità del giudizio di rilevanza...* cit., p. 2326: «laddove [il giudice *a quo*] avesse argomentato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale di non condividere il diritto vivente formatosi nell'applicazione della legge oggetto d'interpretazione autentica, per aderire ad un'opzione ermeneutica contraria a Costituzione, ben avrebbero potuto e dovuto, i giudici costituzionali, ordinare la restituzione degli atti o dichiarare l'inammissibilità della questione».

18. In realtà, una volta imboccata la strada dell'approccio relativo, occorrerebbe proseguire arrivando ad affrontare aspetti di rilievo, ma eccedenti il presente studio. Ad esempio in tema di rilevanza risulterà determinante il punto di vista del giudice solo con riferimento al momento introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale; toccherà poi alla Corte Costituzionale valutare il requisito della rilevanza dal proprio punto di vista.

chiarata incostituzionale, come se la declaratoria della Corte Costituzionale non fosse mai esistita¹⁹;

- per il giudice 3 (che ha visto nella legge interpretativa la sopravvenienza di un nuovo significato) avrebbe luogo la reviviscenza della norma abrogata;
- per il giudice 2, infine, la situazione non è univoca (può trovarsi nella condizione giuridico/psicologica del giudice 1 o 2).

Questa situazione discende dal fatto che la legge interpretativa, al di fuori degli effetti puramente normativi, costituisce comunque un fatto storico idoneo a esercitare una sorta di *moral suasion* sugli operatori del diritto e che, proprio per la sua dimensione extragiuridica, potrebbe non risentire degli effetti di una dichiarazione d'incostituzionalità.

Ovviamente, sempre mantenendosi nel solco delineato, muterebbero le conclusioni qualora la legge interpretante fosse dichiarata incostituzionale nel merito (cioè nel caso si dichiari incostituzionale proprio il significato imposto dalla legge interpretante); anche in questa circostanza però la dimensione "relativa" del fenomeno non sarebbe secondaria e in particolare:

- qualora la Corte ritenesse che, in effetti, la normativa sopravvenuta non abbia creato alcunché, ma abbia interpretato l'esistente, dovrebbe dichiarare l'incostituzionalità in via consequenziale anche della legge interpretata in toto (dichiarandone l'incostituzionalità mediante una sentenza di accoglimento);
- qualora ritenesse che la legge interpretativa non abbia rilevato l'unico significato esistente, ma uno dei possibili significati, e che detti altri significati siano non illegittimi, potrebbe adottare un'interpretativa di accoglimento (eliminando la sola lettura), lasciando sopravvivere le ulteriori possibili opzioni ermeneutiche;
- qualora infine ritenesse che la legge sopravvenuta abbia introdotto una norma nuova e autonoma, non dovrebbe dichiarare alcuna illegittimità costituzionale consequenziale, essendo sufficiente l'eliminazione della legge (falsamente) interpretante.

La legge "pseudo interpretativa"

Se l'operazione compiuta da legislatore interprete è di natura ermeneutica (sceglie uno dei significati contenuti in un precedente testo, ovvero chiarisce

19. L. Principato, *L'ambiguità del giudizio di rilevanza...*, cit.: «La legge d'interpretazione [...] attribuiva alla disposizione interpretata il medesimo significato che usualmente le veniva attribuito [...] ciò per parte della dottrina avrebbe dovuto implicare l'inammissibilità della questione [...]. Ma la Corte non ha preso in considerazione quale fosse l'interpretazione 'contenuta' nella legge d'interpretazione autentica ma ha ritenuto assorbente il fatto che tale ultima disciplina fosse illegittima per difetto di potere legislativo».